



Comunicazione interna

[Co.Tit.: 2.2.8_CM]

Ai Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
Dr. Carlo Rossetti

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territoriale
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 - P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27 bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, in agro di Soleto Z. I. Galatina - Soleto – Proponente: FORENERGY S.r.l. con sede legale a Lecce in via Cicolella n°3. – Comunicazione di avvio della fase di pubblicità art. 27 bis comma 4. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Contributo Istruttorio Agenti Fisici.
Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 28335 del 10/07/2024, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 55582 del 10/07/2024.

Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha avviato per il procedimento in oggetto la fase di pubblicità, rendendo disponibile sul proprio sito web al link¹ la relativa documentazione, per il quale si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici di seguito trattate. In particolare la documentazione esaminata è stata la seguente:

- A. DTG_004 - Relazione Tecnica AIA - rev. 1 giugno 2024;
- B. DTG_013 – Studio di Impatto Ambientale - rev. 1 giugno 2024;
- C. DTG_015 Piano di Monitoraggio e Controllo - rev. 1 aprile 2024;
- D. DTG_012 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - ottobre 2023;
- E. DTG_013 Studio dia Valutazione di Impatto Acustico di cantiere - novembre 2023;
- F. DTGE_001 - Relazione impatto elettromagnetico - novembre 2023;
- G. DTG_017 - Conclusioni sulle BAT - novembre 2023;
- H. DTG_014 - Sintesi non tecnica SIA - novembre 2023;
- I. ELG_001 - Inquadramento territoriale - novembre 2023;
- J. ELG_014 -P016-211.001.000-05 - Emissioni sonore - novembre 2023;
- K. DTG_007 - P016-201.001.002-07 - Descrizione Tecnica di Impianto – rev. 7 novembre 2023;
- L. DTG_008 - P016-201.001.003-01 - Piano di Gestione e Manutenzione – rev. 1 novembre 2023;
- M. Trasmissione riscontro completezza Forenergy S.r.l.s. del 20/06/2024.

1/4

SEZIONE1 – Rumore e Vibrazioni

Il progetto proposto ricade in agro del comune di Soleto nell’area industriale compresa tra i comuni di Soleto e Galatina, su due aree classificate dallo strumento urbanistico “Zone omogenee D2 – nucleo industriale”. Considerato che l’Amministrazione Comunale di Soleto non ha provveduto alla classificazione

¹https://www.provincia.le.it/paur_FORENERGY



acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1997², i limiti di zona da rispettare sono quelli definiti in Tabella VI del DPCM 01/03/1991³, che per zone industriali prevedono 70 dB(A) in periodo sia diurno che notturno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambienti abitativi posti al di fuori della zona industriale, ed è costituito dal valore limite del criterio differenziale. Nella previsione di impatto acustico, realizzata dal TCA Ing. Vito Sabato, è stata eseguita un'analisi dello stato ambientale acustico ante operam, eseguendo misure acustiche presso due punti di misura specifici, al fine di consentire un confronto con lo scenario post-operam. La valutazione di quest'ultimo scenario, è stata effettuata tramite modellizzazione acustica dei livelli sonori attesi, conforme alle normative tecniche di settore, in cui sono state prese in esame tutte le sorgenti sonore specifiche di rumore funzionanti simultaneamente (condizione peggiorativa). L'analisi dei risultati della modellizzazione eseguita, riportati in formato grafico delle curve di isolivello e di calcolo puntuale presso quattro recettori abitativi situati al di fuori dell'area industriale, ha permesso al TCA di stabilire che il progetto in esame non produrrà livelli di rumore superiore ai suindicati limiti di riferimento.

Considerato che le opere di realizzazione del progetto potrebbero durare circa un anno come da cronoprogramma, è stata eseguita una valutazione dell'impatto acustico in fase di cantiere, da parte del TCA Ing. Sabrina Scaramuzzi, prendendo in esame le principali sorgenti sonore di cantiere. La simulazione eseguita delle fasi lavorative più impattanti sul clima acustico di base, ha stimato che le attività di cantiere genereranno un livello acustico in facciata degli edifici più esposti inferiore al limite di 70 dB(A) stabilito dall'art. 17 della L. R. n°3/2002⁴. Nel caso in cui fosse necessario esercitare le attività al di fuori degli orari consentiti da detto articolo, l'impresa edile che eseguirà i lavori dovrà richiedere "deroga" a tali limiti al Comune di Soletto.

Per ciò che attiene l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritengono adeguate alla normativa vigente le modalità e la frequenza per il monitoraggio del rumore ambientale.

Per ciò che attiene la conformità dei requisiti dell'impianto e relative modalità di gestione alle indicazioni delle BAT 17 e BAT 18 per le componenti ambientali in esame, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018⁵, il Gestore ha previsto la valutazione di impatto acustico eseguita annualmente ad avvio impianto ed un piano di gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature in progetto, al fine di prevenire e/o contenere alla fonte le emissioni di rumore e vibrazioni. Inoltre, l'impianto sarà dotato di apparecchiature a bassa rumorosità e ove sarà ritenuto necessario saranno impiegate tecniche di confinamento e di fono assorbimento acustico.

Tutto quanto sopra richiamato, è possibile concludere che il progetto proposto non determinerà effetti ambientali significativi per le matrici ambientali trattate in questa sezione, a condizione che si attuino tutti gli interventi proposti in fase di esercizio, recependo le seguenti indicazioni:

1. Il Gestore dovrà effettuare ad inizio attività e successivamente con frequenza annuale, una campagna di rilievi acustici all'esterno del perimetro aziendale, nelle postazioni di misura indicate dal TCA nella relazione tecnica di cui al documento **D.** in elenco: *"DTG_012 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - ottobre 2023"*. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme

² D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

³ D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

⁴ LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 N. 3 - Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

⁵ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce
Tel. 0832342109

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



tecniche in vigore; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica. I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017⁶. Tutte le verifiche dovranno essere riferite sia al TR diurno sia al TR notturno. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione.

- 2. Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo delle emissioni di rumore e vibrazioni degli impianti e dei macchinari utilizzati, deve predisporre un apposito registro di manutenzione ordinaria e straordinaria, su cui annotare tutte le manutenzioni e le verifiche periodiche eseguite su detti impianti e macchinari o parti di essi, finalizzate al controllo delle emissioni acustiche.
- 3. Tutti i macchinari adoperati e funzionanti all'aperto, anche in fase di cantiere, dovranno essere certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica di cui al D.Lgs. 262/2002⁷ in attuazione della Direttiva 2000/14/CE.

SEZIONE 2 – Radiazioni Non Ionizzanti

La valutazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione, generati da reti e manufatti in tensione dell'impianto, è stata eseguita conformemente alle normative nazionali e tecniche di settore. Considerato che il progetto in esame non comprende fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza superiori a quattro ore giornaliere consecutive di persone, è stato stimato, sulla base degli impianti elettrici previsti, che l'impianto e le opere annesse non produrranno effetti negativi da campi elettrici e magnetici sulle risorse ambientali e sulla salute pubblica.

SEZIONE 3 – Radiazioni Ionizzanti

In relazione a tale tematica e in riscontro a quanto sostenuto dal Gestore nel documento **M.** in elenco *"Trasmissione riscontro completezza Forenergy S.r.l.s. del 20/06/2024"*, è necessario fare alcune precisazioni. Nel caso in questione l'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006 che classifica i rifiuti, al comma 1. *b-ter* nella definizione di "Rifiuti Urbani", include i rifiuti domestici di natura organica definiti con l'acronimo FORSU così come riportato nell'Allegato *L-quater* della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La D.G.R. n.1096/2012⁹ si riferisce agli impianti di smaltimento/trattamento RSU (rifiuti solidi urbani) senza nessuna distinzione o esclusione e pertanto, alla luce della definizione di cui all'art. 183 citato, i FORSU sono parte integrante degli RSU. Di conseguenza, si ritiene che gli impianti che trattano i rifiuti con codice CER 20108 e 200302 sono soggetti alle disposizioni della D.G.R. n.1096/2012, salvo diversa interpretazione dell'Autorità Competente a cui il Gestore può rivolgersi per richiedere eventuali pareri o deroghe.

⁶ DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

⁷ DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
Tel. 0832342109

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Dall'esame documentale ed in particolare del documento **C. "DTG_015 Piano di Monitoraggio e Controllo - rev. 1 aprile 2024"**, si evince che il Gestore intende adempiere alla sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso tramite portale radiometrico, fornendo le registrazioni sia per i casi di anomalia che in quelli dove non si verifica. Nel caso di anomalia si respinge il carico informando i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani. Tutto quanto sopra evidenziato, si osserva che tale procedura non è conforme a quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020⁸ e s.m.i. e alla D.G.R. n.1096/2012⁹, in quanto una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso, finalizzata all'individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza di sorgenti radioattive rinvenute nei rifiuti, prevede una serie di provvedimenti anche strutturali che devono essere stabiliti con un Esperto di Radioprotezione di 2° o 3°, incaricato dal Gestore ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020. Tanto premesso, ad integrazione dell'istruttoria, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. nomina incarico e accettazione di un Esperto di Radioprotezione di almeno 2°;
2. definizione di uno specifico programma operativo per la gestione degli eventi radiologici, secondo le indicazioni dell'EdR e le procedure stabilite dalla DGR. 1096/2012 e dall'art. 72 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. e le norme di buona tecnica sviluppate nel documento ISPRA – MATT "*Task 01.02.02*"¹⁰ e della norma UNI 10897:2001¹¹ ". Si dovranno quindi fornire imprescindibilmente le seguenti informazioni:
 - a) il luogo di rilevazione previsto su idonea planimetria;
 - b) il tipo di strumentazione da adoperare per i controlli;
 - c) le aree di sosta per gli automezzi risultati positivi al controllo, le aree per lo spargimento e/o confinamento del carico di rifiuti finalizzato all'individuazione del materiale radioattivo ed il box per la messa in sicurezza del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell'esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, su idonea planimetria;
 - d) le modalità di attestazione e registrazione dei controlli effettuati;
 - e) il numero di operatori addetti a tale procedura;
 - f) le norme di protezione e sicurezza da attuare in caso di ritrovamento di materiale contaminato;
3. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali sul numero di controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi devono essere indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, secondo le modalità di registrazione stabilite dall'Esperto di Radioprotezione.

4/4

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio S. Renna

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

⁹ Delibera n. 1096 del 5 giugno 2012 - Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU.

¹⁰ "Task 01.02.02" - Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti".

¹¹ UNI 10897:2001 "Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma".

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici

Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
Tel. 0832342109

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it